

**REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE
REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICHE INTERVENUTE**

**ARTICOLO 1
FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio della Provincia di Varese ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche intervenute¹.

**ARTICOLO 2
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio della Provincia di Varese ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche intervenute, quale organo tecnico - consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia.

**ARTICOLO 3
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE**

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia, nelle seguenti materie:

- attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2, articolo 80², della legge regionale n. 12/2005;
- opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, lettera d), della legge regionale n. 70/1983 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
- strade di interesse provinciale;
- interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della legge regionale n. 12/2005;
- interventi di trasformazione del bosco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo

¹ Legge Regionale n. 12 del 11.03.2005 "Legge per il governo del territorio", modificata dalla L.R. 12/2006 e dalla L.R. 4/2008.

² art. 80, c. 2 L.R. 12/2005 "Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:
a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'art. 27, c. 1, lettere a) b) c) d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio; b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO) nonché quelle relative ai canali indicate nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate; c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della L.R. 08.08.1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava); d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 17 della L.R. 26/20003.

7 della legge n. 57/2001) ad eccezione di quanto previsto dal comma 3)bis³ della citata legge regionale;

- opere idrauliche realizzate dalla Provincia.
- linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt.

2. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere con particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione di bene tutelato.

3. La Commissione per il paesaggio, su richiesta del Responsabile del procedimento, può altresì essere chiamata ad esprimere il proprio parere nei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica

ARTICOLO 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da n. 5 soggetti, esterni all'ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i dirigenti e i funzionari dei Settori che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 3.

ART. 5

REQUISITI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

1. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione e di esperienza, come libero professionista o pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

2. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali. Devono altresì aver maturato una qualificata esperienza almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.

ARTICOLO 6

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dal Presidente della Provincia, previa valutazione dei curricula.

2. Il Presidente della Provincia, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente e il Vicepresidente.

³ art. 3bis L.R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 4/2008 "Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti interventi di trasformazione del bosco di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 227, sono esercitate dalla comunità montane".

ARTICOLO 7
INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica provinciale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 8
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ARTICOLO 9
QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Settore competente.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

ARTICOLO 10
ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal Settore Territorio e Urbanistica.
2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal presidente della Commissione e dal segretario della stessa.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale del Settore Territorio e Urbanistica.
6. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 11

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 7 e 11 del presente regolamento.
2. Qualora la pratica interessi una materia rientrante nella competenza di più settori dell'amministrazione, i responsabili dei settori competenti la istruiscono congiuntamente.

ARTICOLO 12

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

ARTICOLO 13

INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 42/2005, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

ARTICOLO 14

DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova commissione.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.